SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, DEL PROGETTO «COMETE – SOSTENERE PASSIONI, COMPETENZE E DESIDERI»

Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 per l'attivazione di dispositivi socioeducativi in favore di bambine, bambini e adolescenti a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale – Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Priorità 2 FSE+ «Child Guarantee», Obiettivo specifico I (ESO 4.12) «promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori»

CUP: I51H26000110006 – CIG: _____ – Codice locale progetto: PRG-COMEte-1811-lom_99-ComeTE_Lomellina

L'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina, per il tramite del Comune di Vigevano, ente capofila (di seguito «Ambito» o «Amministrazione procedente»), nella persona della dott.ssa Paola Garofalo, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative e Giovanili, domiciliata presso la sede in Vigevano, in Corso Vittorio Emanuele II n. 25, che interviene alla presente convenzione giusti i poteri che Le derivano dall'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e ai sensi del Decreto Sindacale n. 24/2026,

e

l'Ente del Terzo Settore (ETS) _____, in forma singola / in qualità di capofila mandatario dell'ATS composta da _____ (di seguito «Soggetto Attuatore»), nella/e persona/e di:

– _____ (C.F. _____), legale rappresentante pro tempore del _____;

– repertorio di iscrizione al RUNTS _____ del ____/____/_____;

– con sede legale in _____ CAP _____ all'indirizzo _____ n. ____, C.F./P. IVA _____, PEC _____.

PREMESSO CHE

– il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con Decreto Direttoriale n. 380 del 4 dicembre 2025, ha pubblicato sulla piattaforma Multifondo l'Avviso Pubblico «ComeTE – Sostenere passioni, competenze e desideri», finalizzato all'adesione a interventi sperimentali di attivazione di dispositivi socio-educativi in favore di bambine, bambini e adolescenti a rischio di povertà ed esclusione sociale;

– l'Avviso Pubblico è finalizzato a promuovere interventi e servizi capaci di rafforzare le opportunità educative, relazionali e di inclusione sociale rivolte a minori e adolescenti in condizioni di maggiore vulnerabilità, attraverso un approccio integrato e personalizzato, volto a sostenere le loro competenze, passioni, aspirazioni e percorsi di crescita;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

– l'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina, ritenendo l'Avviso coerente con gli obiettivi di programmazione sociale territoriale e con le esigenze di prevenzione e contrasto delle condizioni di povertà educativa e di esclusione sociale presenti sul territorio, ha ritenuto opportuno aderire alla sperimentazione nazionale proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

– in particolare, considerata la rilevanza dell'intervento e la necessità di assicurare la partecipazione dell'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina alla misura nazionale entro i termini previsti dall'Avviso, l'Ambito ha provveduto a presentare, entro la scadenza del 13 gennaio 2026, giusta decisione dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 15 dicembre 2025, sulla piattaforma Multifondo e secondo i format e le modalità stabilite dall'Avviso Pubblico e dalla relativa Nota Metodologica, la propria istanza di adesione;

– con Decreto Direttoriale n. 38 del 20 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito la Commissione incaricata della valutazione delle domande di adesione presentate a valere sull'Avviso Pubblico «ComeTE – Sostenere passioni, competenze e desideri»;

– successivamente, con Decreto Direttoriale n. 126 del 27 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha preso atto degli esiti delle attività di verifica svolte dalla Commissione di valutazione e ha approvato e ammesso a finanziamento n. 148 richieste di adesione presentate a valere sull'Avviso Pubblico «ComeTE – Sostenere passioni, competenze e desideri»;

– tra le candidature ammesse a finanziamento risulta anche quella presentata dall'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina, per un importo complessivo di € 771.411,60, corrispondente al quadro economico previsto nella proposta progettuale presentata dall'Ambito;

– con Convenzione di sovvenzione del 6 luglio 2026 (codice locale progetto PRG-COMEte-1811-lom_99-ComeTE_Lomellina), sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e l'Ambito in qualità di Beneficiario, sono stati disciplinati i rapporti giuridici per la realizzazione delle azioni; la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata trasmessa dall'Ambito in data 27 luglio 2026;

– la Linea di attività 1 – Coordinamento del progetto è di competenza esclusiva dell'Ambito, che vi provvede mediante un Coordinatore appositamente incaricato, e non costituisce oggetto della presente convenzione;

RICHIAMATE

– la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/202__ avente per oggetto «AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER L'ATTIVAZIONE DI DISPOSITIVI SOCIOEDUCATIVI IN FAVORE DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI A RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA ED ESCLUSIONE SOCIALE – PROGETTO "COMETE – SOSTENERE PASSIONI, COMPETENZE E DESIDERI" – PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027, PRIORITÀ 2 FSE+ CHILD GUARANTEE – APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA – CUP I51H26000110006»;

– la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/202__, con la quale è stata nominata l'apposita Commissione incaricata della valutazione delle candidature ammesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dell'Avviso;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

– la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/202__, che approva i verbali della Commissione, ammette _____ e stabilisce l'avvio delle attività mediante convocazione a mezzo PEC;

CONSIDERATO CHE

– a partire dal giorno ____/____/202__, presso la sede dell'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina, si è dato avvio a una serie di Tavoli di co-progettazione nel corso dei quali sono stati esaminati i diversi aspetti della proposta progettuale presentata;

– tali attività, come documentato nei verbali sottoscritti nelle rispettive sedute, hanno condotto alla definizione della proposta progettuale definitiva, comprensiva del piano economico-finanziario dettagliato delle voci di costo e dell'apporto del Soggetto Attuatore;

– i suddetti verbali risultano conservati agli atti dell'Ufficio di Piano;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/202__ di conclusione del procedimento e di avvio delle attività con l'approvazione del progetto definitivo, del relativo piano economico-finanziario e di tutti gli atti della presente procedura, i cui contenuti si richiamano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

VISTI

– l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

– la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;

– il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;

– il D.M. 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;

– la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– la Legge n. 106/2016;

– l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

– il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

– il Regolamento (UE) n. 2021/1060 e il Regolamento (UE) n. 2021/1057 (FSE+);

– la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

– il D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

– il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027;

– l'«Elenco documenti per rendicontazione spese» pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

– il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Manuale per i Beneficiari e ss.mm.ii., versione 3 gennaio 2026;

– la Convenzione di sovvenzione sottoscritta il 6 luglio 2026 tra l'Autorità di Gestione e l'Ambito.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1.1 Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nell'Avviso di istruttoria pubblica approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/202__, elaborati nell'istanza di partecipazione e nella proposta progettuale, positivamente valutate dalla Commissione e successivamente declinati, all'interno dei Tavoli di co-progettazione, nel progetto definitivo e nel piano economico-finanziario;

1.2 Il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;

1.3 In ragione di quanto precede, il Soggetto Attuatore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

2.1 Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione, nonché le attività di rendicontazione, dovranno essere avviati in data ____/____/_____ e dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2029, salvo diverse determinazioni della competente Autorità di Gestione ministeriale;

2.2 La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-progettazione, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'Avviso pubblico e comunque a seguito di eventuale proroga delle attività disposta dall'Autorità di Gestione ministeriale;

2.3 Al fine di assicurare la conclusione di tutti i percorsi entro il termine progettuale, l'ultimo percorso biennale (24 mesi) dovrà essere avviato entro il 31/12/2027 e l'ultimo percorso annuale (12 mesi) entro il 31/12/2028.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

3.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto Attuatore mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel progetto definitivo e quantificate quale apporto ai sensi dell'art. 4;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

3.2 Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'importo messo a disposizione del Soggetto Attuatore per la presente convenzione è pari a € _____ (nel limite massimo di € 704.797,20, di cui € 522.072,00 per la Linea 2.1 – costi del personale educativo, per 21.600 ore, ed € 182.725,20 per la Linea 2.2 – dote socioeducativa, corrispondente ai costi residui a tasso forfettario del 35% di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060), da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dal Soggetto Attuatore, configurandosi come vantaggio economico attribuito ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 e non come corrispettivo. Il valore complessivo del progetto, comprensivo dell'apporto del Soggetto Attuatore di cui all'art. 4, è pari a € _____;

3.3 Il costo del personale della Linea 2.1 è riconosciuto entro il costo orario massimo di € 24,17; l'eventuale costo eccedente resta a carico del Soggetto Attuatore. Tutte le tipologie di costo sono ammissibili e rendicontabili al netto dell'IVA, se dovuta;

3.4 L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dal Soggetto Attuatore con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti la convenzione e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra il Soggetto Attuatore e detti soggetti.

Art. 4 – Apporto e cofinanziamento del Soggetto Attuatore

4.1 In coerenza con la natura non sinallagmatica del rapporto di amministrazione condivisa di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e con il D.M. 72/2021, il Soggetto Attuatore concorre alla realizzazione del progetto con risorse proprie ulteriori rispetto al finanziamento pubblico, quantificate e descritte per tipologia nel piano economico-finanziario definitivo per un valore complessivo di € _____, in ogni caso non inferiore a € 30.000,00, come previsto dall'art. 9 dell'Avviso;

4.2 L'apporto può essere costituito, anche cumulativamente, da: risorse economiche proprie; risorse umane messe a disposizione a titolo gratuito, ivi compresa l'attività dei volontari, valorizzata secondo i criteri di cui all'art. 33 del D.Lgs. 117/2017; beni strumentali, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; spazi e immobili; risorse derivanti da altri finanziamenti, purché non già rendicontate su altre fonti pubbliche a copertura delle medesime spese (divieto di doppio finanziamento);

4.3 L'apporto dichiarato costituisce obbligazione del Soggetto Attuatore ed è rendicontato e verificato nelle medesime forme e con la medesima periodicità previste per le risorse pubbliche, mediante idonea documentazione (a titolo esemplificativo: registri delle presenze dei volontari, contratti di comodato o atti di messa a disposizione di beni e spazi, documenti contabili);

4.4 Eventuali variazioni nella composizione dell'apporto sono concordate preventivamente con l'Ambito, fermo restando il valore complessivo. La mancata o parziale realizzazione dell'apporto, non giustificata e non sostituita da un apporto di pari valore concordato con l'Ambito, costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 19 e, se grave, causa di risoluzione ai sensi dell'art. 20.

Art. 5 – Modalità di esecuzione delle attività

5.1 Le attività oggetto della presente convenzione saranno realizzate dal Soggetto Attuatore nel pieno rispetto di quanto definito nel progetto definitivo e nel piano economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

5.2 Il progetto definitivo è stato elaborato e definito nel corso del percorso di co-progettazione svoltosi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante la convocazione e la conduzione di tavoli

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

tematici, i cui esiti sono stati formalizzati nei relativi verbali. Durante detti tavoli sono state approfondite e strutturate le attività da porre in essere, con specifico riferimento agli interventi per l'attivazione di percorsi socio-educativi e forniture di beni e servizi a favore dei destinatari degli interventi: bambini/e e adolescenti tra i 6 e i 17 anni, ivi compresi i minorenni con background migratorio e i minori stranieri non accompagnati (MSNA), residenti e/o domiciliati in uno dei 51 Comuni dell'Ambito. In via eccezionale, si potranno coinvolgere anche bambini di età inferiore ai 6 anni, nel limite massimo del 10% dei destinatari totali;

5.3 Il progetto prevede 60 destinatari, di cui 30 con percorso annuale (12 mesi) e 30 con percorso biennale (24 mesi). Le attività previste sono articolate secondo i moduli ministeriali, come richiamati nell'Avviso pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. _____ del ____/____/202__, in particolare **Linea 2 «Attivazione di percorsi socio-educativi»**, articolata in:

2.1 Accompagnamento dell'Educatore socio-pedagogico/operatore qualificato con funzioni socio-educative: figura professionale deputata ad integrare il punto di vista del Case Manager (Assistente Sociale dei Comuni dell'Ambito) e a supportarlo nella corretta realizzazione dell'intervento. Tale figura assicura il raccordo operativo tra servizi sociali, minorenne, famiglia, fornitori ed eventuali altri enti coinvolti (istituzioni scolastiche, associazioni, organismi del territorio), facilitando la comunicazione e la cooperazione interistituzionale. L'intervento comprende la definizione e l'avvio del percorso individualizzato, la sua attuazione e la verifica dei risultati conseguiti, per un impegno medio di 20 ore mensili per ciascun destinatario, per un monte ore complessivo di 21.600 ore, quale quota oraria dedicata all'accompagnamento educativo personalizzato previsto dal dispositivo progettuale;

2.2 Fornitura di beni e servizi a favore dei destinatari, distinta in tre ambiti tematici (macro-aree), a cui si aggiunge un ambito di intervento trasversale opzionale; per ciascun destinatario sono attivati almeno due dei tre ambiti tematici:

- **Diritto allo studio**: fornire beni essenziali e funzionali al sostegno del percorso scolastico e alla frequenza delle attività didattiche (acquisto testi scolastici, kit scolastici, ticket mensa, trasporti, ecc.);
- **Conoscere e sperimentare**: offrire la possibilità di frequentare attività extra-scolastiche, quali ad esempio attività sportive, artistiche, corsi di lingua o informatica, corsi di musica, attività di aggregazione, attività socioeducative, corsi di teatro, ecc., ovvero di acquistare i beni e le attrezzature funzionali;
- **Aprire i propri orizzonti**: offrire la possibilità di conoscere altre realtà con cui confrontarsi (ad es. partecipazione a esperienze educative estive/campo estivo, viaggi di istruzione, esperienze culturali, visite a musei, abbonamenti teatrali, ecc.);
- **Benessere psicosociale (ambito d'intervento trasversale)**: sostenere prestazioni specialistiche di carattere sanitario e/o psicosociale in modo complementare e non sostitutivo rispetto all'offerta del SSN.

La dote socioeducativa (Linea 2.2) ha un valore complessivo massimo di € 182.725,20, corrispondente a una dote media di € 3.045,42 per destinatario. Il Soggetto Attuatore documenta e traccia i beni e i servizi erogati a ciascun destinatario, distinti per ambito tematico attivato, ai fini del riconoscimento dei costi residui a tasso forfettario.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

L'attuazione delle attività dovrà essere coerente con quanto emerso nel processo di co-progettazione e dovrà seguire le modalità operative, le tempistiche e gli indicatori di risultato previsti nel progetto definitivo, garantendo un costante monitoraggio delle azioni e una rendicontazione puntuale secondo quanto previsto nei successivi articoli della presente convenzione;

5.4 Il Soggetto Attuatore avrà cura di tenere aggiornate le cartelle personali di ogni utente, dove risultino le generalità complete, l'intervento espletato, le valutazioni ed osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione dell'intervento. Dovrà essere, altresì, tenuto un diario mensile delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Le cartelle personali devono essere conservate per tutta la durata delle attività, avendo cura di riporle in luoghi che impediscano la divulgazione del loro contenuto nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza. Al termine della convenzione e in caso di interruzione delle attività, il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di consegnare le cartelle personali all'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina;

5.5 Il Soggetto Attuatore opera in sinergia con il Coordinatore del progetto incaricato dall'Ambito (Linea 1) e in stretta e assidua collaborazione con i case manager, Assistenti Sociali dei Comuni dell'Ambito, ai quali compete la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'inserimento del minorenne nel percorso socioeducativo.

Art. 6 – Risorse umane adibite alle attività di progetto

6.1 Al fine di garantire un adeguato funzionamento delle attività dovrà essere previsto l'impiego di personale qualificato così come previsto nel piano economico-finanziario e nella tabella delle figure impiegate, entrambi allegati al documento progettuale definitivo;

6.2 In caso di sostituzione o variazione del personale, il Soggetto Attuatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore, avente caratteristiche professionali ed esperienziali analoghe a quello sostituito;

6.3 Nella gestione delle attività, il Soggetto Attuatore dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto con riferimento a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni personali e di salute psico-fisica. Il Soggetto Attuatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all'esercizio dell'attività svolta vengano considerate riservate e come tali trattate, in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy;

6.4 In caso di intervento, il personale dovrà presentarsi munito di cartellino di riconoscimento applicato in modo visibile ed inequivocabile e munito di documento di riconoscimento;

6.5 Al personale impiegato nelle attività il Soggetto Attuatore dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo e assicurativo sulla base di quanto previsto sia dalla normativa vigente in materia sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento;

6.6 Il numero del personale e l'organizzazione delle attività, individuati congiuntamente ed approvati nel progetto definitivo, non possono essere modificati nel corso di validità della presente convenzione senza un preventivo accordo con l'Amministrazione procedente;

6.7 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

6.8 Il Soggetto Attuatore si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dell'operatore che abbia adoperato comportamenti non consoni all'oggetto delle attività previste dal presente Avviso e dalla convenzione sottoscritta. Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro;

6.9 Il personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione ed aggiornamento professionale come previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli;

6.10 Il Soggetto Attuatore, anche se costituito in forma associata, su motivata richiesta dell'Amministrazione procedente, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto non idoneo alle attività senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi, oltre a quelli stabiliti;

6.11 Il Soggetto Attuatore, per il proprio personale, solleva l'Amministrazione procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi;

6.12 Il Soggetto Attuatore, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante tutta la durata del progetto;

6.13 Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

6.14 In caso di scioperi del proprio personale, il Soggetto Attuatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione procedente con un preavviso di almeno tre giorni;

6.15 Il Soggetto Attuatore dovrà inoltre fornire all'Amministrazione procedente, contestualmente all'avvio delle attività, l'elenco del personale con i relativi curricula, nonché copia dei singoli contratti sottoscritti.

Art. 7 – Obblighi specifici del Soggetto Attuatore (art. 16 dell'Avviso)

7.1 Il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga a:

a) **Tutela dei minori.** adottare integralmente il sistema di tutela previsto dalla Child Safeguarding Policy (CSP) del progetto ComeTE, finalizzato a garantire ambienti sicuri, inclusivi e rispettosi dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti coinvolti. Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività a contatto con i minorenni destinatari sono tenuti a conoscere e sottoscrivere la CSP e a rispettarne integralmente il Sistema di Tutela, che definisce misure, procedure e comportamenti finalizzati a prevenire, segnalare e contrastare qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, violenza o maltrattamento. Il Soggetto Attuatore partecipa altresì alla co-costruzione del framework CSP promossa dall'Autorità di Gestione con il supporto di Save the Children ETS;

b) **Certificato del casellario giudiziale.** acquisire, prima dell'avvio delle attività e per ogni operatore impiegato in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della Direttiva 2011/93/UE, conservandone evidenza e rendendola disponibile all'Ambito su richiesta;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

c) **Protezione dei dati personali.** accettare la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto previsto dall'art. 17;

d) **Informazione, comunicazione e pubblicità.** rispettare gli obblighi di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, secondo quanto previsto dall'art. 9;

e) **Tracciabilità dei flussi finanziari.** assumere gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, secondo quanto previsto dall'art. 14;

f) **Contabilità separata.** mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;

g) **Conservazione documentale.** conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia conforme, su supporti comunemente accettati, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'Autorità di Gestione, e comunque nel rispetto dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;

h) **Controlli.** consentire e agevolare, in qualsiasi momento, i controlli documentali e in loco disposti dall'Ambito, dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo con funzione contabile, dall'Autorità di Audit, dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti nazionale ed europea, dall'OLAF e dall'EPPO, fornendo ogni documento e informazione richiesti nei termini assegnati;

i) **Monitoraggio e rendicontazione.** trasmettere all'Ambito, nei tempi e nei formati richiesti, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle attività e ai partecipanti necessari all'alimentazione della piattaforma Multifondo, nonché le relazioni periodiche e la relazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 12;

j) **Divieto di cessione del credito.** prendere atto che i crediti derivanti dalla convenzione non possono in alcun caso essere oggetto di cessione a terzi, in conformità all'art. 9 della Convenzione di sovvenzione e all'art. 15;

k) **Rispetto dei principi orizzontali.** assicurare il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH);

l) **Partecipazione all'accompagnamento metodologico.** garantire la partecipazione dei propri operatori alle attività di formazione, accompagnamento metodologico, tutoraggio e monitoraggio organizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto di Save the Children ETS, ivi comprese le sessioni erogate tramite piattaforma e-learning;

m) **Coperture assicurative.** stipulare e mantenere le coperture assicurative di cui all'art. 10;

n) **Apporto.** realizzare e rendicontare l'apporto di cui all'art. 4;

o) **Supporto successivo alla conclusione.** fornire supporto e documentazione, nelle tempistiche definite dall'Ambito, fino al 30 giugno 2030 e comunque fino alla conferma dell'effettivo riconoscimento della rendicontazione da parte degli organi competenti.

Art. 8 – Procedura di co-progettazione circolare

8.1 Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, l'Amministrazione procedente e il Soggetto Attuatore si impegnano a mantenere

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

aperta la co-progettazione, per l'intera durata del progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co-progettazione;

8.2 L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto Attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione;

8.3 La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione, fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle caratteristiche essenziali del progetto, coerentemente con quanto previsto dalle linee di intervento progettuali di cui all'Avviso e senza superamento delle risorse e dei massimali di cui all'Avviso. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del responsabile del procedimento, notificata tramite PEC al Soggetto Attuatore almeno 15 giorni prima della riapertura del Tavolo di co-progettazione.

Art. 9 – Identità visiva

9.1 Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare pedissequamente l'identità visiva del progetto «ComeTE», in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida sulle azioni di comunicazione elaborate dall'Autorità di Gestione e adottate dal Beneficiario;

9.2 Le suddette Linee Guida sono parte integrante della presente convenzione e hanno l'obiettivo di garantire una comunicazione coerente, trasparente e conforme agli obblighi regolamentari. Esse forniscono: indicazioni puntuali per l'uso corretto dei loghi istituzionali e del Programma nei vari contesti; un riepilogo degli obblighi di comunicazione previsti a livello normativo; le specifiche grafiche essenziali e la disposizione degli elementi visivi; strumenti operativi per agevolare l'attuazione coerente dell'identità visiva;

9.3 In tale ambito, il Soggetto Attuatore è tenuto a utilizzare esclusivamente i format grafici ufficiali messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (loghi, carta intestata, template per slide, icone, ecc.), scaricabili attraverso il sito ufficiale https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/avvisi/comete. Ogni materiale informativo, promozionale, divulgativo o amministrativo prodotto in relazione al Programma dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle Linee Guida, recando l'emblema dell'Unione europea con la dicitura «Cofinanziato dall'Unione europea», i loghi istituzionali del PN Inclusione e lotta alla povertà e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CUP I51H26000110006;

9.4 L'inosservanza delle suddette disposizioni, soprattutto se reiterata, potrà comportare, a discrezione dell'Amministrazione procedente, l'esclusione dei materiali non conformi dalle attività di comunicazione del Programma con: la richiesta di rielaborazione degli stessi; l'annullamento di eventuali pretese economiche connesse ai documenti non conformi all'identità visiva. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ove non sanato con azioni correttive, comporta altresì, ai sensi dell'art. 3, lett. w), della Convenzione di sovvenzione, la riduzione fino al 3% dei fondi dell'operazione, con integrale traslazione dell'onere sul Soggetto Attuatore;

9.5 Il Soggetto Attuatore riconosce che il rispetto dell'identità visiva rappresenta un elemento sostanziale per l'efficace attuazione del progetto «ComeTE» e per la corretta rappresentazione istituzionale delle azioni finanziate;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

9.6 Per ogni esigenza di chiarimento o supporto operativo in merito all'applicazione delle Linee Guida, il Soggetto Attuatore potrà rivolgersi all'Ambito, che garantirà assistenza tecnica, anche in coordinamento con l'Autorità di Gestione.

Art. 10 – Assicurazioni

10.1 In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'Ambito, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione;

10.2 Il Soggetto Attuatore è tenuto ad attivare, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, e a trasmettere all'Amministrazione procedente copia delle polizze assicurative necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. In particolare, il Soggetto Attuatore deve dotarsi di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro «unico» e di una polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e limite di € 100.000,00 per ciascun lavoratore infortunato. Le predette coperture devono includere anche i danni cagionati a terzi – ivi compresi i beneficiari/destinatari del progetto – dal personale dipendente del Soggetto Attuatore e da ogni altro soggetto di cui esso debba rispondere. L'Ambito è considerato «terzo» a tutti gli effetti. Il Soggetto Attuatore assicura altresì i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, nonché i destinatari delle attività contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle stesse;

10.3 Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Ambito è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione;

10.4 Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 11 – Garanzia definitiva

11.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a depositare idonea garanzia fideiussoria definitiva, per un importo pari a € _____, conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. La stessa è resa in favore dell'Amministrazione procedente;

11.2 La garanzia di cui sopra è costituita nelle forme previste dall'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), richiamato in analogia e per quanto applicabile;

11.3 La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione procedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto;

11.4 La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione procedente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze del Soggetto Attuatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione procedente ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione;

11.5 L'Amministrazione procedente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.

Art. 12 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

12.1 L'Amministrazione procedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione procedente;

12.2 La sede per la revisione, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, è definita nel Tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all'art. 2;

12.3 Il Soggetto Attuatore, con cadenza trimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte e dell'apporto realizzato, in modo che l'Amministrazione procedente possa svolgere le attività di controllo propedeutiche alla corresponsione delle spettanze;

12.4 La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa e da relative ed eventuali dichiarazioni sostitutive nei casi previsti, con idonea apposizione di timbri attestanti l'effettiva riconducibilità della spesa al progetto oggetto della convenzione;

12.5 Sia in fase di attuazione delle attività, sia a conclusione delle stesse, il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare relazioni tecniche e di monitoraggio fisico coerenti con quanto indicato nella proposta progettuale dell'Amministrazione procedente approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle quali saranno declinate nel dettaglio le attività svolte, nonché a trasmettere i dati di monitoraggio relativi alle attività e ai partecipanti necessari all'alimentazione della piattaforma Multifondo;

12.6 Tutti i documenti contabili dovranno riportare obbligatoriamente, pena l'esclusione della spesa, il nome del progetto approvato e i relativi codici CUP e CIG per la riconducibilità delle spese allo stesso;

12.7 Saranno ammesse a rendicontazione le spese sostenute dal Soggetto Attuatore previste nel piano economico-finanziario dettagliato delle voci di costo allegato alla Determinazione Dirigenziale n. _____ che approva il progetto definitivo;

12.8 La rendicontazione finale dovrà pervenire all'Ambito entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, ai sensi dell'art. 3, lett. l), della Convenzione di sovvenzione.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

Art. 13 – Somme liquidabili e condizionalità del rimborso

13.1 I pagamenti avverranno, con cadenza trimestrale, sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute, nel rispetto del principio dell'effettività;

13.2 Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della documentazione fornita da parte dell'Amministrazione procedente a seguito di verifica di congruità;

13.3 Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, il Soggetto Attuatore si impegna a restituire quanto indebitamente percepito;

13.4 L'Amministrazione procedente si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire al Soggetto Attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate;

13.5 La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva del Soggetto Attuatore, attestata da certificazione DURC in corso di validità, e dalla regolarità sancita dal Ministero dell'Interno per il tramite della certificazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in materia di antimafia;

13.6 Condizionalità del rimborso. I rimborsi al Soggetto Attuatore sono erogati esclusivamente a valere sulle risorse effettivamente trasferite all'Ambito dall'Autorità di Gestione e sono in ogni caso subordinati al positivo riconoscimento della spesa da parte della medesima Autorità. Qualora, in sede di verifica di pagabilità, di controllo di primo o di secondo livello, ovvero in esito ad audit della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo, le spese rendicontate siano dichiarate in tutto o in parte non ammissibili, ovvero siano oggetto di decurtazione, revoca o recupero, il Soggetto Attuatore è tenuto alla restituzione delle somme corrispondenti già percepite entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ambito, che potrà procedere anche mediante compensazione diretta con le somme ancora dovute. Nessun onere resta a carico dell'Ambito per spese non riconosciute ammissibili dall'Autorità di Gestione per fatto imputabile al Soggetto Attuatore;

13.7 I costi direttamente riconducibili alle attività sono documentati e rendicontati in modo analitico, senza applicazione di percentuali, forfait o altre modalità di rimborso non espressamente previste dalla disciplina di riferimento, fatto salvo il riconoscimento dei costi residui a tasso forfettario destinati alla dote socioeducativa (Linea 2.2), documentati secondo le modalità di tracciamento di cui all'art. 5.

Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche non in via esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;

14.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

14.3 In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Soggetto Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Soggetto Attuatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

14.4 In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556, fermo restando il divieto di cui all'art. 15.

Art. 15 – Divieto di cessione

15.1 È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione procedente. L'esecuzione delle azioni è in capo al solo Soggetto Attuatore e, in caso di ATS, ai suoi componenti, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvati in sede di documento progettuale definitivo. È altresì vietata la cessione a terzi dei crediti derivanti dalla presente convenzione, in conformità all'art. 9 della Convenzione di sovvenzione;

15.2 Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione procedente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 16 – Sicurezza e riservatezza

16.1 In esecuzione della presente convenzione il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione procedente;

16.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione;

16.3 L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;

16.4 Il Soggetto Attuatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione procedente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti;

16.5 In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 4, l'Amministrazione procedente ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che il Soggetto Attuatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

16.6 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione procedente attinente alle procedure adottate dal Soggetto Attuatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

17.1 Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali;

17.2 Il Comune di Vigevano, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione;

17.3 I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati;

17.4 In esecuzione della presente convenzione, il Soggetto Attuatore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ambito, ivi compresi le categorie particolari di dati dei minori destinatari e dei loro nuclei familiari;

17.5 In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno, con atto contestuale alla presente convenzione, l'Accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») e da ogni altra normativa applicabile;

17.6 Il Soggetto Attuatore è, pertanto, designato dall'Ambito Territoriale Sociale/Comune di Vigevano quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo da sottoscrivere, adottando misure tecniche e organizzative adeguate, istruendo il personale autorizzato e assicurando il rispetto delle procedure indicate nel Manuale per i Beneficiari del PN Inclusione. Il Titolare del trattamento resta l'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina.

Art. 18 – Codice di Comportamento e Patto di Integrità

18.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici», successivamente modificato con D.P.R. 81/2023, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, e del Codice di comportamento del Comune di Vigevano, il Soggetto Attuatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, nonché del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione all'Avviso.

Art. 19 – Inadempienze e penali

19.1 Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Ambito Territoriale Sociale procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto Attuatore potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Ambito Territoriale Sociale procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

19.2 La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 11, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo, in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e/o secondo gravità e/o reiterazione;

19.3 Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati nell'Avviso pubblico, per quanto riguarda l'Ambito Territoriale Sociale procedente, e nella domanda di partecipazione, da parte del Soggetto Attuatore.

Art. 20 – Risoluzione della convenzione

20.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle Parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Attuatore, l'Ambito Territoriale Sociale procedente liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno;

20.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse le seguenti ipotesi:

– apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Soggetto Attuatore;

– messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto Attuatore;

– interruzione non motivata delle attività;

– difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto definitivo;

– qualora il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;

– violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

– mancata costituzione o mancato reintegro della garanzia definitiva, ovvero mancata attivazione delle coperture assicurative di cui all'art. 10;

– grave violazione degli obblighi di tutela dei minori previsti dalla Child Safeguarding Policy.

20.3 La presente convenzione può essere immediatamente risolta qualora subentrino cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

20.4 È altresì causa di risoluzione della presente convenzione l'annullamento, la revoca o cancellazione dell'iscrizione del Soggetto Attuatore, o di uno dei componenti dell'ATS, dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017;

20.5 Nelle ipotesi sopraindicate, la convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione dell'Ambito Territoriale Sociale procedente, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa;

20.6 L'Ambito Territoriale Sociale procedente si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di sopravvenute disposizioni

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026

regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al Soggetto Attuatore non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento;

20.7 La presente convenzione si intende automaticamente risolta, senza oneri per l'Ambito, in caso di revoca totale del finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di sovvenzione.

Art. 21 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice civile, all'Avviso di istruttoria pubblica e ai relativi allegati, alla Convenzione di sovvenzione, alla manualistica del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle premesse.

Art. 22 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Pavia.

Art. 23 – Registrazione

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, è sottoposta a repertoriamento a cura dell'Ambito Territoriale Sociale procedente.

Art. 24 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

a) Progetto definitivo come risultante dal Tavolo di co-progettazione;

b) Piano economico-finanziario definitivo, comprensivo dell'apporto del Soggetto Attuatore (art. 4) e della tabella delle figure impiegate;

c) Verbali delle sedute del Tavolo di co-progettazione;

d) Child Safeguarding Policy del progetto ComeTE;

e) Polizze assicurative di cui all'art. 10;

f) Garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 11;

g) Patto di Integrità e Codice di Comportamento del Comune di Vigevano, sottoscritti per accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Ambito Territoriale Sociale della Lomellina – Il Dirigente, dott.ssa Paola Garofalo

Per il Soggetto Attuatore – Il legale rappresentante _____

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PAOLA GAROFALO il 28/10/2026 22:38:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2026 / 1677 del 28/10/2026